



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 27 Aprile 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 43046/2011 DELIBERAZIONE N. 200

COMUNE DI CESENA. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 04.05 AT3, SITO IN LOCALITA' VILLA CHIAVICHE - VIA PISIGNANO - VIA CERVESE. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 (LEGGE 64/74); DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena sul “Piano Urbanistico Attuativo relativo all'Area di Trasformazione Residenziale AT3 04/05, sita in località Villa Chiaviche, Via Pisignano – Via Cervese”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 16.03.2011 ed assunta al prot. prov. n. 28682 del 16.03.2011, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- art. 5 della L.R. 19/2008 - parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio - (L.64/74);
- art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità;

Preso atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78;
- il PRG subordina l'attuazione degli interventi nelle Aree di Trasformazione all'approvazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, qui denominato Piano Urbanistico Attuativo (PUA), in coerenza con il vigente PRG 2000 e nel rispetto delle quantità edificabili e delle regole stabilite;

Dato atto inoltre che il Comune ha dichiarato che il PUA:

- è attualmente in deposito a partire dal giorno 16 marzo 2011 per 30 gg. consecutivi;
- non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale, né all'interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale e in area soggetta a consolidamento dell'abitato;

CONSTATATO

- 1) Che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:
 - il Piano interessa un'area che, attualmente, si presenta di tipo agricolo e pianeggiante, posta in località Villa Chiaviche, Via Pisignano – Via Cervese, nella prima periferia della città a qualche centinaio di mt. dal casello autostradale Cesena Sud;
 - il comparto, confinante con la Via Cervese, e interfacciandosi con la nuova zona polifunzionale della Via Calcinaro, è sostanzialmente il completamento ed il prolungamento dell'abitato di Villa Chiaviche, intervento urbanistico degli anni '60 e '70, caratterizzato da uno sviluppo irregolare e disomogeneo, con una viabilità interna frammentaria e la presenza di abitazioni a villetta mono-bifamiliare, intercalate ad edifici plurifamiliari ed attività commerciali;
 - la previsione, da PRG, indica come unico accesso al comparto quello da Via Pisignano attraverso una strada caratterizzata da marciapiedi laterali di larghezza mt. 1,50, verde piantumato a nastro lungo la carreggiata su entrambi i lati di larghezza mt. 2,50, carreggiata stradale a due corsie con larghezza totale di mt. 8,00;
 - a confine con la Via Cervese, dove non esistono innesti, vi è l'area a verde pubblico;
 - la pista ciclabile che proviene da un comparto limitrofo AT3 04.04, abbandona la viabilità principale dall'innesto su Via Pisignano, per attraversare il verde pubblico e

sfociare su Via Cerea, strada a fondo cieco, e quindi sulla pista ciclabile della Via Cervese;

- a ridosso dell'abitato di Via Pisignano, sul lato posteriore, di fronte alla nuova viabilità, viene posizionata l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- gli edifici presentano una tipologia di insediamento compatta, in continuità col tessuto adiacente, con edifici del tipo villetta a schiera, sotto diverse forme distributive, di 2 o 3 piani ed un complesso di sei edifici plurifamiliari a tre piani che si affacciano sulla piazza – parco centrale.
- Infatti, all'interno del PUA, si sviluppa una grande area verde con percorsi pedonali, in continuità col paesaggio agricolo – urbano adiacente;
- il verde di standard e di perequazione è concentrato sul lato Nord a mitigazione della zona polifunzionale, mentre i parcheggi, in dotazione maggiore di quella prevista dal PRG, sono posizionati lungo la viabilità interna;
- l'area verrà dotata di tutti i sottoservizi necessari al futuro insediamento;
- questi gli indici urbanistici di progetto:
 - superficie territoriale 59.549 mq.;
 - superficie permeabile 36.351,11 mq.;
 - area pubblica 35.729,40 mq.;
 - superficie edificabile 23.819,60 mq.;
 - Superficie Utile Lorda (SUL) 8.932,35 mq.;
 - verde di standard 3.789 mq., verde di compensazione ambientale 18.796,24 mq., verde stradale 1.646,10 mq.;
 - pista ciclabile 1.151,13 mq.; strada pubblica 5.295,66 mq.; parcheggio pubblico 1.965,27 mq.;
 - superficie fondiaria ERP 2.481 mq.;

2) Che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce nessun particolare quadro di riferimento;
- nella progettazione del Piano Urbanistico in oggetto vengono seguiti criteri di sostenibilità affinché l'intervento abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale, attraverso:
 - la realizzazione delle vasche di laminazione;
 - la mitigazione dei potenziali impatti attraverso una specifica progettazione del verde;
 - l'incentivazione dell'edilizia sostenibile;
- l'utilizzo del Piano ha una esclusiva valenza residenziale, pertanto le valutazioni espressamente effettuate attraverso la stima degli impatti atmosferici, sono legate principalmente al nuovo traffico generato dall'insediamento residenziale: tali problematiche sono state affrontate e risolte in fase di redazione di piano, con gli enti competenti; in particolare è prevista la realizzazione di una viabilità interna principale ad anello;

- nell'apposita relazione di clima acustico viene individuata come unica sorgente potenzialmente disturbante quella relativa al flusso veicolare legato alla presenza di nuove unità immobiliari, il cui contributo non altererà sostanzialmente l'attuale situazione acustica;
- *l'invaso di laminazione* previsto in verde di compensazione, con funzione di contenimento delle acque bianche e integrato alla rete laminante, avrà una profondità di cm. 50;
- è previsto l'allaccio ai pubblici servizi, decidendo la posizione e le opere necessarie a questo fine;
- l'impatto sulla componente paesaggistica è considerato trascurabile;

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;

- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è ubicata a Nord-est del centro abitato di Cesena, in zona di pianura alluvionale, dove si ritrovano i sedimenti continentali di origine fluviale, di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. In particolare, le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato la presenza di litologie fini (argille e limi), con subordinate sabbie limose.

La presenza di un livello più sabbioso tra 7 e 10 metri di profondità, ha reso necessario una verifica del rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. Sulla base delle analisi effettuate, la relazione geologica esclude il rischio, pur verificando la presenza di sottili strati le cui caratteristiche portano ad avere un fattore di sicurezza minore di 1. In considerazione della presenza di tali livelli, si ritiene necessario effettuare, in precedenza alla fase esecutiva, indagini più dettagliate che verifichino l'effettivo rischio presente nell'area.

Con riguardo al rischio idraulico, l'area è zonizzata come "Art. 6 – Area di potenziale allagamento" nelle Tavole del Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento di 50 cm, e pertanto soggetta alla relativa normativa, come indicato nella relazione di Piano. Le analisi non hanno evidenziato la presenza di altre problematiche di tipo idrogeologico.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologico-tecnica" a firma del Dott. Geol. Alberto Bolognesi, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- Precedentemente alla fase esecutiva dovranno essere effettuate verifiche più puntuali sul reale rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma, anche utilizzando metodi semplificati, previsti dalla DAL RER 112/2007.

B) Decisione in merito alla "Verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena e l'A.R.P.A. Forlì-Cesena, che si sono espressi congiuntamente - ai sensi del "Protocollo di intesa tra Azienda USL di Cesena e Arpa Forlì – Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici" del 07.07.2008 - con parere prot. PGFC/2011/2705 del 28.03.2011 (agli atti con prot. prov. n. 34690 del 31.03.2011): tale parere esclude la necessità di assoggettamento a procedura di

V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i..

- Non essendo direttamente interessata la rete dei canali di bonifica, in accordo con l'Autorità procedente, si è ritenuto di non individuare il Consorzio di Bonifica della Romagna quale soggetto competente ai sensi del c. 2 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Data, invece, l'interferenza rilevata col tracciato di alcune condotte irrigue della rete secondaria del C.E.R., (peraltro presenti nella sola parte nord del comparto, non interessata da edificazione), si è ritenuta sufficiente l'acquisizione in copia del parere espresso dal Consorzio sul piano attuativo (Parere prot. n. 1128/CE/367 del 21.01.2011). In seguito ad interlocuzione avvenuta in via informale col Comune, questo ha fatto pervenire, in data 13.04.2011, documentazione integrativa che fornisce i seguenti chiarimenti:
 - vista l'interferenza dell'AT in oggetto con la condotta irrigua, allacciata all'impianto irriguo Pianura Cesenate, il proprietario dell'area ha inoltrato formale rinuncia all'allacciamento;
 - di conseguenza, il Consorzio di Bonifica della Romagna, col sopra citato parere, ha dettato prescrizioni ai sensi del R.D. 368/1904 e del Regolamento di polizia consorziale in merito alle interferenze del progetto urbanistico con la rete presente;
 - previa richiesta degli interessati, la condotta e gli allacci, potranno essere adeguati al fine di irrigare l'area a verde pubblico.

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il presente piano all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- l'ambito territoriale del PUA in esame è identificato come area di trasformazione urbana, disciplinata in modo specifico all'elaborato PG. 5.1 che detta precisi obiettivi e criteri di intervento; il piano attuativo, che segue strettamente lo schema proposto dal P.R.G., nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici da questo definiti, presenta una ridotta densità territoriale e pone l'edificazione in continuità con l'insediamento esistente, prevedendo spazi verdi di ecotone in corrispondenza della fascia di rispetto stradale, a mitigazione degli impatti ed in corrispondenza dell'antistante AT di tipo polifunzionale;
- lo schema d'assetto, in particolare, segue un andamento ortogonale, coerente con gli elementi della centuriazione rispettando, così, le regole insediative di tutela indicate dal P.T.C.P. per le *“zone di tutela della struttura centuriata”*, di cui all'art. 21B in cui l'area ricade;
- gli interventi edilizi, oltre agli obblighi normativi previsti per legge, intendono recepire anche i requisiti volontari per incentivare l'edilizia sostenibile, previsti nel Disciplinare approvato dal Comune di Cesena;
- il comparto, in termini di accessibilità, riversa il traffico indotto unicamente su Via Pisignano; tuttavia esso è prossimo alla rete viabilistica portante (Via Cervese, Via Calcinaro e casello autostradale) e realizza percorsi ciclabili in connessione a quelli esistenti, volti a favorire ed incrementare la mobilità sostenibile.
- Nell'organizzazione delle superfici fondiarie è stata data peculiare rilevanza, sia quantitativa che qualitativa, al verde privato: questo, se progettato e gestito in modo appropriato, concorrerà ad incrementare il valore ecologico - ambientale del comparto e della frazione, senza particolari oneri per la risorsa pubblica. Si menziona, in proposito, la vasta area centrale del quadrilatero fondiario in cui è stato ricavato uno spazio verde privato attrezzato, ma destinato all'uso pubblico.

Ciò premesso è comunque necessario rilevare quanto segue:

- a) La Tavola 3 del P.T.C.P. evidenzia la presenza di due filari oggetto di tutela dell'art. 10, comma 9, del Piano provinciale: uno è allineato alla Via Cerea, l'altro ad esso parallelo, posto più ad ovest, sul limite esterno dell'edificato previsto dal progetto urbanistico. Il piano, non facendo menzione della loro presenza, prevede in corrispondenza dell'area interessata da detti elementi, alcune piantumazioni e la pista ciclabile che si collega alla Via Cerea. Poiché il vincolo di tutela posto dal piano provinciale (art. 10, comma 9) prevede il loro mantenimento, impedendone l'abbattimento ed il danneggiamento, è necessario che il progetto di sistemazione dell'area verde tenga in considerazione i due filari indicati dalla cartografia provinciale, integrandoli e assumendoli a riferimento, in tutta la loro estensione, nella progettazione della zona verde e della pista ciclabile quale elemento significativo sotto il profilo paesaggistico ed ecologico. Considerato, poi, che il comma 6, lett.d) dell'art. 21B del P.T.C.P. (area in cui ricade l'AT in oggetto) prescrive, per le “Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione”, *il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade e i canali di scolo*, anche nel caso che i suddetti elementi non risultassero ad oggi più presenti, è necessario ricostituirli, con ciò mantenendo vivo il segno che rimanda all'originaria destinazione agricola del sito. Si sottolinea, peraltro, che gli adempimenti di tutela sopra indicati, non interferiscono in maniera significativa con l'assetto già definito dal progetto urbanistico che potrà, quindi, essere facilmente adeguato.
- b) Evidenziando una posizione non favorevole alla occupazione di aree pubbliche per la compensazione idraulica delle superfici fondiarie private, causa l'aggravio di oneri e risorse pubbliche, si segnala che, poiché il bacino di laminazione ha una profondità di 50 cm, lo stesso va opportunamente recintato al fine di impedirne l'accesso e consentire la fruizione dell'area pubblica in sicurezza.
- c) In merito alla viabilità interna, si constata che il PUA prevede numerosi attraversamenti pedonali in stretta prossimità delle curve del quadrilatero stradale interno. Tale posizione rappresenta una criticità per la sicurezza dei pedoni, pertanto si invita il Comune a rivalutare il sistema degli attraversamenti pedonali al fine di garantire le più ampie condizioni di sicurezza.
- d) Si suggerisce, inoltre, di prevedere un maggior ombreggiamento dei parcheggi pubblici posti ortogonalmente lungo i lati stradali.
- e) Data la elevata estensione di aree verdi, è auspicabile, come prefigurato dal Piano, che l'irrigazione di quelle pubbliche, qualora possibile, possa essere effettuata attraverso le condotte irrigue presenti e opportunamente adattate mediante adduzione dalla rete distributiva del C.E.R.; per le aree private dovranno essere studiati sistemi di raccolta delle acque tali da ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, da introdurre all'interno delle N.T.A. del P.U.A..
- f) Si ritiene infine di dover segnalare al Comune quanto segue:
Si constata che la Via Pisignano viene interessata dal P.R.G. con diversi interventi di trasformazione che, complessivamente, incrementano in modo significativo il carico su di essa riversato. Ciò viene evidenziato nelle analisi contenute nello stesso “rapporto preliminare” alla verifica di assoggettabilità ove, tuttavia, viene stimato un buon potenziale di riserva dei flussi veicolari per le vie interessate. Tanto premesso, si ritiene comunque auspicabile che, con la definizione dei nuovi interventi di trasformazione previsti dal P.R.G. (AT5 04/06, AT3 04/04, AT4b 04/02 ed il presente AT3 04/05), venga coordinato e realizzato un adeguamento della Via Pisignano, tale da renderla idonea quale nuovo asse portante dello sviluppo insediativo della frazione. Tale adeguamento risulta più probabile nella parte nord,

non interessata da tessuto urbano consolidato su cui si affacciano principalmente le nuove aree.

Dato atto, infine, che ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 è stata svolta la fase interlocutoria tra autorità procedente e autorità competente, nei seguenti termini:

- con nota prot. prov.le n. 42755 del 19.04.2011, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura, informalmente anticipata via mail in data 15.04.2011;
- il Comune, prima per via informale (e-mail in data 18.04.2011), poi con nota prot. P.G.N. 0025875/2011 in data 19.04.2011, ha risposto in merito alla proposta, fornendo le seguenti considerazioni, in merito ai punti sopra sollevati:

Punto a) Il Comune intende recepire l'obbligo di tutela (ricostituzione) dei filari attraverso l'inserimento di specifica prescrizione all'interno della convenzione.

Punto b) Il Comune concorda con la prescrizione indicata, proponendo di intervenire attraverso opportuna cartellonistica e, in sede di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, porre prescrizioni specifiche per circoscrivere il bacino di laminazione con siepi e/o recinzioni, segnalandone gli accessi.

Punto c) Il Comune intende prescrivere ai soggetti attuatori del PUA di traslare gli attraversamenti pedonali, distanziandoli dagli incroci stradali al fine di garantire le più ampie condizioni di sicurezza.

Punto d) Il Comune si impegna a recepire per quanto possibile il suggerimento di conferire maggior ombreggiamento nei parcheggi pubblici, senza tuttavia pregiudicare il numero di posti auto e/o rivedere sostanzialmente la progettazione del PUA.

Punto e) Previo parere del Consorzio di Bonifica della Romagna, soggetto gestore della rete, il Comune intende introdurre nelle N.T.A. del PUA l'obbligo di sfruttare la condotta irrigua del CER per l'irrigazione delle aree pubbliche a verde, adeguando altresì la normativa del PUA per il risparmio idrico delle aree private.

In relazione a quanto segnalato al Comune con il punto f), questo specifica che a carico dei soggetti attuatori del presente PUA è posto l'obbligo di messa in sicurezza dell'incrocio tra la nuova strada di progetto e la via Pisignano, prescrizione riportata nell'elaborato normativo del Piano. L'adeguamento del tratto nord della Via Pisignano è invece previsto con l'attuazione delle due Aree di Trasformazione contigue (04/04 – 04/02) per le parti ricadenti e con le stesse confinanti.

Ritenuto che le proposte avanzate dall'autorità procedente e le precisazioni ulteriori fornite risultino allineate alle questioni sollevate nella presente proposta e manifestino la sostanziale condivisione degli esiti della presente procedura, si procede alla conferma della stessa, in via definitiva;

Preso altresì atto che l'insieme di talune previsioni urbanistiche è finalizzato all'adeguamento del tratto nord della Via Pisignano, rendendo più sostenibile il futuro traffico gravante su di essa;

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "*Piano Urbanistico Attuativo 04/05 AT3, sito in località Villa Chiaviche, Via Pisignano – Via Cervese*" del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.

152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Precisato la suddetta esclusione da V.A.S., debba essere condizionata all'integrazione del progetto urbanistico con quegli elementi progettuali volti a garantire una corretta applicazione della tutela paesaggistica e ambientale (punto a) e a migliorare la sostenibilità del nuovo intervento insediativo (punti b), c), d), e) soprastanti) - con le ulteriori precisazioni che tengono conto delle soluzioni avanzate dall'autorità procedente - come sotto sotto riepilogati;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, con la seguente prescrizione:

- Precedentemente alla fase esecutiva dovranno essere effettuate verifiche più puntuali sul reale rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma, anche utilizzando metodi semplificati, previsti dalla DAL RER 112/2007.

2) Di escludere il "*Piano Urbanistico Attuativo 04/05 AT3, sito in località Villa Chiaviche, Via Pisignano – Via Cervese*" del Comune di Cesena dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, a condizione che il progetto urbanistico venga integrato con quegli elementi progettuali volti a garantire una corretta applicazione della tutela paesaggistica e ambientale e a migliorare la sostenibilità del nuovo intervento insediativo, come di seguito riepilogato:

- a) Poichè il vincolo di tutela posto dal piano provinciale (art. 10, comma 9) prevede il loro mantenimento, impedendone l'abbattimento ed il danneggiamento, è necessario che il progetto di sistemazione dell'area verde tenga in considerazione i due filari indicati dalla cartografia provinciale, integrandoli e assumendoli a riferimento, in tutta la loro estensione, nella progettazione della zona verde e della pista ciclabile come elemento significativo sotto il profilo paesaggistico ed ecologico. Considerato, poi, che il comma 6, lett.d) dell'art. 21B del P.T.C.P. (area in cui ricade l'AT in oggetto) prescrive, per le "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione", il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade e i canali di scolo, anche nel caso che i suddetti elementi non risultassero ad oggi più presenti, è necessario ricostituirli, con ciò mantenendo vivo il segno che rimanda all'originaria destinazione agricola del sito. Tale prescrizione dovrà essere debitamente assunta all'interno delle N.T.A. e nella convenzione del P.U.A. in modo tale da conformare adeguatamente la progettazione delle opere di urbanizzazione (verde pubblico).
- b) Poiché il bacino di laminazione ha una profondità di 50 cm, lo stesso va opportunamente segnalato e recintato al fine di impedirne l'accesso e consentire la fruizione dell'area pubblica in sicurezza. Tale prescrizione dovrà essere debitamente assunta all'interno

delle N.T.A. e nella convenzione del P.U.A. in modo tale da conformare adeguatamente la progettazione delle opere di urbanizzazione, nei tempi e nei modi individuati dal Comune, purtuttavia garantendo impedimento all'accesso.

c) Il PUA prevede numerosi attraversamenti pedonali in stretta prossimità delle curve del quadrilatero stradale interno. Tale posizione rappresenta una criticità per la sicurezza dei pedoni, pertanto è necessario rivalutare il sistema degli attraversamenti pedonali, al fine di garantire le più ampie condizioni di sicurezza.

d) Si suggerisce di prevedere un maggior ombreggiamento dei parcheggi pubblici posti ortogonalmente lungo i lati stradali, compatibilmente con la dotazione stabilita di posti auto ed il sostanziale assetto del PUA.

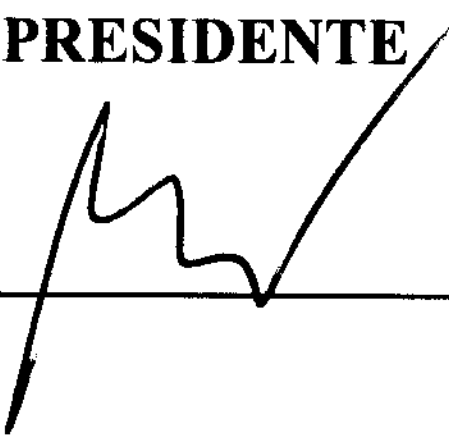
e) Data la elevata estensione di aree verdi, è auspicabile, come prefigurato dal Piano, che l'irrigazione di quelle pubbliche, qualora possibile, possa essere effettuata attraverso le condotte irrigue presenti e opportunamente adattate mediante adduzione dalla rete distributiva del C.E.R.; per le aree private dovranno essere studiati sistemi di raccolta delle acque tali da ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, da introdurre all'interno delle N.T.A. del P.U.A..

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 30 allegati).

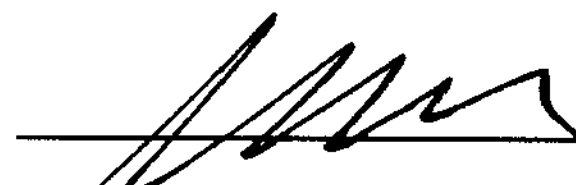
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

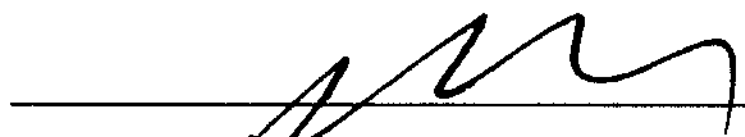




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 2 MAG. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

